



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Deliberazione n. 1210

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILAVENTI (2020)** il giorno **UNO** del mese di **OTTOBRE** alle ore **14:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Raffaello Stradoni ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: FASCICOLO 36/2020 (CLASS 1.01.03) - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ATS VAL PADANA, UNEBA E A.PRO.M.E.A. SEZIONE DI MANTOVA A FAVORE DELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA. RECEPIMENTO CON MODIFICA



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1083 del 27/08/2020, a seguito di intese tra le Parti, si approvava l'accordo di collaborazione funzionale a favore delle Strutture Socio Sanitarie della Provincia di Mantova, rimodulato alla luce della cosiddetta "Fase 2" dell'emergenza da SARS Cov-2, diretto a disciplinare i rapporti giuridici tra questa Azienda, l'ATS della Val Padana, A.Pro.m.e.a. e UNEBA Sezione di Mantova;

TENUTO CONTO che, con email datata 09/09/2020 (PG n. 41861/2020), si provvedeva, come previsto dal punto 5 del deliberato, a trasmettere il provvedimento in parola alla Direzione Generale dell'ATS Val Padana, ad A.Pro.m.e.a. e ad UNEBA Sezione Mantova, con richiesta di sottoscrizione dell'atto di accordo in modalità digitale;

PRESO ATTO che, con successiva email datata 26/09/2020 (PG in entrata n. 43258/2020), A.Pro.m.e.a. e UNEBA Sezione Mantova segnalavano la necessità di apportare, a seguito di più approfondita valutazione, una modifica al testo dell'Accordo, in coerenza con il ruolo affidato alle Associazioni medesime dallo Statuto di riferimento;

VISTO il testo dell'Accordo modificato, secondo lo schema allegato al presente atto, già sottoscritto digitalmente dai Legali Rappresentanti di ATS Val Padana, A.Pro.m.e.a. e UNEBA Sezione Mantova (PG in entrata n. 43526 del 21/09/2020 e n. 44799 del 29/09/2020);

PRESO ATTO che la modifica apportata riguarda l'art. 1 "Oggetto dell'accordo" che risulta così modificato:

"UNEBA e A.Pro.M.E.A. si impegnano:

a) a promuovere il rispetto di quanto previsto dalla specifica e sopra richiamata normativa, nonché dal protocollo operativo allegato"

fermo restando il resto;

ACQUISITO nulla osta del Direttore Socio Sanitario;



RITENUTO pertanto di condividere la modifica proposta e di recepire, approvandolo, l'Accordo così modificato;

VISTA l'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Controlli Interni e dal Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri per l'Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;


DELIBERA

1. di recepire, approvandolo, l'accordo di collaborazione funzionale con ATS Val Padana, A.Pro.m.e.a. e UNEBA Sezione Mantova, a favore delle Strutture Socio Sanitarie della Provincia di Mantova nella "Fase 2" dell'emergenza da SARS Cov-2, secondo lo schema modificato allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati 1 e 2;
2. di dare atto che l'accordo in parola fa propria la modifica richiesta da A.Pro.m.e.a. e da UNEBA Sezione Mantova, come meglio precisato in premessa, fermo restando il resto;
3. di dare atto che l'accordo allegato sostituisce a tutti gli effetti quello approvato con precedente atto n. 1083/2020;
4. di inoltrare il presente provvedimento alla Direzione Generale dell'ATS Val Padana, ad A.Pro.m.e.a. e ad UNEBA Sezione Mantova, per quanto di rispettiva competenza;




5. di trasmettere l'accordo anche alle RSA della Provincia di Mantova non aderenti ad A.Pro.m.e.a. e ad UNEBA, per favorire la più ampia adesione all'accordo mediante formale sottoscrizione dello stesso, nello spirito della massima collaborazione con gli enti socio sanitari operanti sul territorio, dando mandato alla Struttura Centro Servizi per tutti gli aspetti operativi conseguenti, compreso l'invio dell'accordo alle RSA non associate per l'eventuale sottoscrizione;
6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, così come modificato dalla L.R.n.23/2015, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.


IL DIRETTORE GENERALE


Dr. Raffaello Stradoni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


Dr. Giuseppe Ferrari

IL DIRETTORE SANITARIO


Dr. Riccardo Berioletti

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO


Dr. Renzo Boscaini



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Allegato alla deliberazione n. _____ del _____

Proposta n. _____

Oggetto: FASCICOLO 36/2020 (CLASS 1.01.03) – ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ATS VAL PADANA, UNEBA E A.pro.M.E.A. SEZIONE DI MANTOVA A FAVORE DELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA. RECEPIMENTO CON MODIFICA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

Il Direttore Struttura Complessa
Affari Generali e Controlli Interni
Dott. Giuseppe Albini

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elena Setti



Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 08/10/2020
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe Ferrari



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
A FAVORE DELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA**

Tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con sede legale in Mantova, Strada Lago Paiolo 10, rappresentata nei modi di legge dal Direttore Generale Dr. Raffaello Stradoni, di seguito semplicemente denominata ASST di Mantova;

e

l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana con sede legale in Mantova Via dei Toscani n. 1, rappresentata nei modi di legge dal Direttore Generale dott. Salvatore Mannino, di seguito semplicemente denominata ATS Val Padana;

e

l'Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sanitaria – Sezione di Mantova con sede operativa presso Fondazione Mons. Arrigo Mazzali sita in Mantova, via Trento n. 10, rappresentata nei modi di legge dal Presidente dott. Adriano Robazzi, di seguito semplicemente denominata UNEBA;

e

l'Associazione Provinciale Mantovana degli Enti Assistenziali con sede legale presso Fondazione Mons. Arrigo Mazzali sita in Mantova, via Trento n. 10, rappresentata nei modi di legge dal Presidente dott.ssa Mara Gazzoni, di seguito semplicemente denominata A.Pro.M.E.A.;

PREMESSO che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 31 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, per la durata di sei mesi, al fine di intraprendere iniziative di carattere straordinario e urgente atte a fronteggiare le situazioni di pregiudizio per la collettività in conseguenza del rischio sanitario connesso al dilagare dell'infezione da COVID-19, attraverso l'emanazione di una serie di



provvedimenti finalizzati alla gestione e al contenimento dell'emergenza sanitaria in via di diffusione a livello nazionale;

- con precedente Deliberazione n. 515 del 22/04/2020 è stato approvato un accordo di collaborazione tra l'ASST di Mantova, l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, A.Pro.M.E.A. e UNEBA Sezione Mantova, volto a fornire un fattivo supporto in ambito di sorveglianza sanitaria rispetto alle procedure di contenimento da COVID-19, a favore sia dei pazienti dimessi dalle strutture ospedaliere della ASST di Mantova e/o dei pazienti al domicilio inviati da ATS Val Padana, sia delle Strutture Socio-Sanitarie, nello specifico RSA, Cure intermedie Pattanti ADI e Cure Palliative territoriali;
- nell'ambito di detto accordo l'ASST di Mantova, sotto la supervisione dell'ATS Val Padana, ha fornito alle RSA che ne hanno fatto richiesta, il supporto specialistico di medici pneumologi e infettivologi, oltre alla programmazione e all'esecuzione dei tamponi e di ogni altra attività necessaria, come meglio definito all'articolo 1 dell'accordo medesimo;

RICHIAMATE le direttive del Ministero della Salute, nonché le disposizioni e le comunicazioni tutte della DGW della Regione Lombardia, in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel tempo intervenute;

RICHIAMATA in particolare la D.G.R. n. 3226 del 9 giugno 2020 "Atto di indirizzo in ambito socio-sanitario successivo alla "fase 1" dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" laddove prevede che:

- il ripristino, progressivo e graduale, delle attività ordinarie della rete d'offerta socio-sanitaria, ed in particolare delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) che, a partire dal 9 marzo u.s., sono state interessate dal blocco degli ingressi di persone provenienti dal domicilio, deve avvenire nella massima sicurezza di utenti e operatori;
- per il riavvio delle attività gli Enti gestori del settore socio-sanitario devono predisporre un piano organizzativo gestionale con relative procedure operative ed individuare un Referente CoVid-19 che garantisca l'effettiva applicazione del piano-organizzativo-gestionale;
- spetta al Referente COVID l'attivazione di consulenze specialistiche (infettivologo, pneumologo, geriatra, palliativista, ecc) in sede o per via telematica, la definizione delle attività di diagnosi e monitoraggio mediante tampone e sierologico su utenti e operatori, in base alle indicazioni ministeriali e regionali, nonché il trasferimento di pazienti confermati o sospetti CoVid-19 presso altra struttura più idonea ed il loro successivo ritorno secondo criteri di massima sicurezza;



- spetta alle ATS, tra gli altri, il compito di avviare tavoli di coordinamento tra Enti gestori, ASST e ospedali privati, per la condivisione di buone pratiche clinico-assistenziali, la ricognizione di eventuali bisogni formativi in riferimento al COVID-19 e per la promozione di percorsi di integrazione tra la rete sociosanitaria/sociale e quella sanitaria, nel più adeguato contesto assistenziale per l'ospite/paziente;

PRESO ATTO che nell'emergenza coronavirus le Strutture Sociosanitarie sono tra i luoghi più vulnerabili, in quanto ospitano persone fragili e/o in età avanzata, le più colpite dalla malattia, che vivono insieme a stretto contatto e non dispongono di apparati medici specializzati come quelli delle strutture ospedaliere;

DATO ATTO che l'avvio della cosiddetta Fase 2" dell'emergenza da SARS-CoV-2, con il progressivo ripristino di tutte le attività sociosanitarie, non può prescindere dal mantenimento delle misure di precauzione a tutela della sicurezza dei lavoratori e dei pazienti;

ATTESO che l'obiettivo della fase 2 è quello di rimodulare l'accesso ai percorsi di cura riattivati ed alla loro esecuzione, in relazione all'evolversi della situazione e della domanda, garantendo in primis la sicurezza, con l'adozione di tutte le misure necessarie per ridurre le possibilità di contagio di utenti e di operatori;

CONSIDERATO che nell'attuale "Fase 2" dell'emergenza da SARS-CoV-2 e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di assicurare il progressivo ripristino di tutte le attività sociosanitarie nella massima sicurezza di utenti e operatori, è necessario definire azioni volte non solo alla prevenzione dell'epidemia, ma anche al tempestivo riconoscimento di ogni eventuale caso sospetto, con i conseguenti immediati interventi di contenimento del contagio e, se del caso, con la rimodulazione delle offerte erogate;

RICHIAMATE per quel che interessa in questa sede:

- la D.G.R. n° XI / 3131 del 12/05/2020 ad oggetto: "Covid-19: indicazioni in merito ai test sierologici", e successive circolari esplicative, che prevedono, per i soggetti fragili ospiti di particolari collettività chiuse e per gli operatori delle stesse, la programmazione di un percorso di screening sierologici con ricerca anticorpi anti SARS-CoV-2 con metodica CLIA o ELISA o equivalenti;



- la D.G.R. n° XI / 3226 del 09/06/2020 laddove prevede specifiche procedure di ingresso/rientro in unità d'offerta sociosanitaria residenziale riconducibile a collettività chiusa (esempio: RSA), nonché l'effettuazione di screening sierologici e tamponi per individuate casistiche riferite a fruitori di servizi sociosanitari;
- la circolare applicativa Prot. n°30994 del 29/06/2020 "ulteriori indicazioni applicative della DGR N° XI/3226 del 09/06/2020 ad oggetto "Atto di indirizzo in ambito socio sanitario successivo alla "fase 1" dell'emergenza epidemiologica da covid-19" che individua le Unità di degenza Sub Acute quali strutture di ricovero a carattere sanitario dove eventualmente trasferire eventuali casi positivi o sospetti per Covid 19 asintomatici o paucisintomatici;

VISTO il protocollo già in atto sui percorsi sanitari dedicati agli ospiti delle strutture, relativamente a cure palliative, posizionamento CVC e PICC, trasfusioni di emocomponenti e sostituzione di catetere vescicale complicato che si confermano e sono parti integranti del presente provvedimento (All.1);

RITENUTO di accogliere positivamente la richiesta di UNEBA di integrare i propri applicativi informatici con quelli del laboratorio Analisi dell'Asst di Mantova;

Su queste premesse le parti si impegnano a rimodulare la collaborazione funzionale nell'ambito delle attività sopra citate, con l'implementazione della trasversalità tra le diverse strutture per garantire il continuo confronto e formazione rispetto alle nuove modalità di intervento, ma anche supporto reciproco con l'utenza ove si rendesse necessario.

**Tutto ciò premesso
si stipula e si conviene quanto segue**

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

Le "Premesse" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

L'ASST di Mantova conferma il Centro Servizi come punto di riferimento per l'organizzazione che, in collaborazione con la U.O. Malattie Infettive, garantisce alle U.d.O sociosanitarie:



- a. l'esecuzione dei test (sierologici e/o dei tamponi), se del caso, nei diversi cluster di popolazione via via individuati dai provvedimenti regionali;
- b. l'addestramento del personale operante presso le Unità d'offerta Sociosanitarie con indicazione alle corrette manovre per la vestizione/svestizione e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione;
- c. la consulenza per l'isolamento dei pazienti positivi;
- d. la condivisione di protocolli terapeutici;
- e. l'erogazione di prestazioni consulenziali di Cure Palliative, prioritariamente per via telefonica e/o con canali telematici;
- f. la messa a disposizione di consulenza infettivologica, via posta elettronica, con risposta quotidiana del Direttore della Malattie Infettive e, in caso di situazioni particolarmente critiche, del Direttore della Pneumologia;
- g. i percorsi di cui all'allegato A della DGR n. XI/3226 del 09/06/2020 per quanto di propria competenza;
- h. il ricovero presso i propri reparti per acuti o di Cure Sub acute nei casi previsti dalla suddetta DGR e dalla successiva circolare applicativa Prot. n°30994 del 29/06/2020;
- i. i percorsi sanitari dedicati agli ospiti delle strutture, relativamente a cure palliative, posizionamento CVC e PICC, trasfusioni di emocomponenti e sostituzione di catetere vescicale complicato di cui all'allegato 1 parte integrante del presente accordo (All. 1);
- j. l'applicazione agli ospiti delle RSA del protocollo RESCUE "Real-time Evaluation of Safety and efficacy of Convalescent plasma Units transfused to Elderly patients with COVID-19" che ha avuto l'approvazione del Comitato Etico della Val Padana, come da documento allegato (All. 2);
- k. l'avvio, a partire da uno studio di fattibilità, del percorso finalizzato all'integrazione degli applicativi informatici delle strutture sociosanitarie con quelli del laboratorio Analisi dell'ASST di Mantova;

L'ATS della Val Padana si impegna:

- a) ad attivare e coordinare un tavolo distrettuale di condivisione e confronto tra le parti, volto all'analisi degli interventi necessari da mettere in campo, anche al fine di identificare tempestivamente eventuali criticità o best practice e promuovere/consolidare l'integrazione tra i modelli assistenziali sanitario e socio sanitario;



- b) a coordinare le azioni previste dal presente accordo, assicurandone il monitoraggio periodico, anche attraverso specifica reportistica;
- c) a collaborare con l'ASST di Mantova per quanto attiene le attività di sorveglianza Covid - 19.

UNEBA e A.Pro.M.E.A. si impegnano:

- a) a promuovere il rispetto di quanto previsto dalla specifica e sopra richiamata normativa, nonché dal protocollo operativo allegato;
- b) a prestare la necessaria collaborazione sulle tematiche di settore trattate all'interno dei lavori del tavolo distrettuale, promuovendone anche l'individuazione in base agli interessi e alle priorità;
- c) a garantire il coordinamento presso le strutture associate e la diffusione degli esiti del Tavolo di lavoro assicurandone l'omogenea applicazione all'interno delle singole strutture.
- d) a segnalare tempestivamente criticità inerenti i percorsi collaborativi definiti.

Il presente accordo è applicabile anche alle Strutture Sociosanitarie non afferenti ad A.Pro.M.E.A. e UNEBA Sezione di Mantova, su richiesta delle stesse.

Art. 2 – Modalità di effettuazione delle attività

Le Parti si impegnano allo scambio vicendevole delle informazioni utili ad una migliore gestione dell'emergenza sanitaria.

Art. 3 – Referenti dell'accordo di collaborazione

Sono indicati quali referenti del presente accordo:



- per ASST di Mantova: la dr.ssa Angela Bellani, Direttore del Dipartimento delle Fragilità, e la dr.ssa Maria Cristina Malagola, Responsabile del Centro Servizi;
- per ATS della Val Padana: il dott. Carlo Rossi, Responsabile UOS Prevenzione delle Malattie Infettive e la dr.ssa Cristina Somenzi, Responsabile del Laboratorio di Prevenzione nonché responsabile del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria;
- per UNEBA: il dr. Adriano Robazzi, Presidente di Uneba sezione di Mantova;
- per A.Pro.M.E.A.: il dr. Paolo Portioli, Direttore Generale Fondazione Mons. Arrigo Mazzali di Mantova.

Art. 4 – Assicurazione

1. L'ATS Val Padana dichiara che l'attività prestata dal proprio personale interessato nell'ambito della presente convenzione, in casi di danni a terzi, rientra nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT.
2. UNEBA, Sezione di Mantova, dichiara che l'attività prestata dal personale delle Strutture Socio Sanitarie afferenti, nell'ambito della presente convenzione, rientra nella copertura prevista dalle polizze assicurative RCT delle medesime strutture.
3. A.Pro.M.E.A. dichiara che l'attività prestata dal personale delle Strutture Socio Sanitarie afferenti, nell'ambito della presente convenzione, rientra nella copertura prevista dalle polizze assicurative RCT delle medesime strutture.
4. L'ASST di Mantova dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività oggetto del presente accordo.
5. L'ASST di Mantova è tenuta alla copertura assicurativa del rischio infortuni del proprio personale, secondo obblighi di legge e di contratto di lavoro.



Art. 5 – Decorrenza e validità

1. La presente convenzione decorre dal 01/07/2020 e avrà durata fino al 30/06/2021.
2. La presente convenzione potrà essere oggetto, durante la sua vigenza, di interventi modificativi concordati tra le parti, in considerazione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e/o per effetto di intervenute disposizioni normative.
3. Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.
4. La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 30 gg. da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 6 - Trattamento dati sensibili

1. Ai sensi e a tutti gli effetti della normativa vigente (Regolamento europeo 2016/679 e D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.), ASST di Mantova e ATS Val Padana sono ognuna, per gli ambiti di propria competenza, titolari autonomi del trattamento dei dati dei pazienti correlati all'effettuazione delle attività oggetto del presente accordo.
2. Titolari del trattamento dei dati sono le Strutture Socio Sanitarie, legalmente rappresentate dal relativo Presidente/Legale Rappresentante, relativamente ai dati dei propri ospiti. Responsabile del trattamento è l'ASST di Mantova che dovrà essere, a tal fine, nominata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati da parte di ogni Struttura Socio Sanitaria.
3. Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento CE 679/2016 il Responsabile può individuare altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili".
4. L'ASST di Mantova può comunicare i dati di cui alla presente convenzione ad ATS ed ad altri Enti sovraordinati esercitanti funzioni di indirizzo e controllo, ad altre ASST e Strutture Sanitarie.
5. Le parti concordano e si impegnano a gestire e custodire i dati di cui al presente accordo nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento europeo 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii.



6. L'assistito può esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 15,16,17,18, 21 e 13.2 lett. e) del Reg. CE 679/2016.

Art. 7 – Codice di comportamento dipendenti pubblici

Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici aziendali di comportamento dei dipendenti, redatti ai sensi di quanto stabilito dal DPR 62/2013 e pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, nonché di accettarne i contenuti impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi.

Art. 8 – Registrazione e bollo

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Le spese di bollo sono a carico di ASST Mantova.

Art. 9 – Riserva di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

Art. 10 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

La presente convenzione, approvata dalle Parti contraenti, viene sottoscritta in forma digitale.



Azienda
Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Il Direttore Generale
Dr. Raffaello Stradoni

Agenzia
di Tutela della Salute della Val Padana
Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Mannino

A.Pro.M.E.A.
per RSA associate
Il Presidente
Mara Gazzoni

UNEBA – Mantova
per RSA associate
Il Presidente
Adriano Robazzi
